

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2928

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMINO, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI,
RUSSO FRANCO, GORLA**

Presentata il 29 maggio 1985

Misure urgenti atte ad evitare il riformarsi di precariato nella scuola e ad immettere in ruolo il personale precario esistente. Norme per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per l'ennesima volta siamo chiamati a discutere del problema del precariato scolastico e pertanto dobbiamo trarre la conclusione che a nulla sono valse le sicure dichiarazioni che hanno preceduto le iniziative legislative del passato e prive di fondamento si sono rivelate le numerose dichiarazioni pubbliche dell'attuale Ministro della pubblica istruzione circa la soluzione positiva e finale di questo problema.

Anzi, come dimostreremo più avanti, l'analisi oggettiva dei fatti ci porta alla conclusione che alcuni elementi delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984, nonché la gestione fattane dal Ministro della pubblica istruzione hanno messo le basi per una sicura espansione di questo fenomeno e un contemporaneo degrado della qualità del servizio scolastico pubblico.

Siamo convinti che alla radice di tutto ciò vi è stato, e in gran parte vi è ancora, la convinzione, non da tutti confessata, che il sistema scolastico è improduttivo e quindi in tempi di difficoltà economiche da ridurre per diminuirne il peso economico sul bilancio dello Stato.

Dobbiamo dare atto alla sola Democrazia cristiana di avere il coraggio di sostenere con chiarezza e consequenzialità questa posizione ed infatti questo partito da tempo mira apertamente ad una crescente privatizzazione del sistema scolastico.

Ma che dire degli altri partiti che tutti in coro hanno levato alte grida di opposizione al progetto democristiano sul finanziamento alla scuola privata?

Forse prigionieri delle logiche parlamentari-istituzionali non si accorgono che i processi di privatizzazione non guada-

gnano terreno tanto con la presentazione di proposte di legge quanto con il lasciar avanzare il degrado della scuola pubblica che cresce anche solo mantenendola inadeguata rispetto ad una realtà sociale in rapido cambiamento.

O forse pensano, e in prima fila ci sono i « modernizzatori », che si possono porre le basi per un paese moderno con un sistema di istruzione arretrato che ogni anno licenzia dalla scuola dell'obbligo 130.000 ragazzi senza titolo di studio, che seleziona il 50 per cento degli studenti delle scuole superiori, che fornisce un'istruzione di base ormai largamente insufficiente? E potremmo continuare a lungo con questa elencazione.

Ma questi ragionamenti servono per dimostrare che lo schieramento di coloro che nei fatti lavorano per la privatizzazione dell'istruzione è ben più ampio di quanto le apparenze superficiali indichino.

Infatti prendendo a caso uno qualsiasi dei tanti mali che affliggono la scuola pubblica, se ci si pone il fine di eliminarlo, prima o poi si deve affrontare il tema della spesa e qui, come si suol dire, casca l'asino perché sono proprio pochi, e noi siamo tra questi, coloro che oggi sostengono la necessità di un incremento degli investimenti nella pubblica istruzione.

Con ciò non vogliamo certo sostenere che basterebbero maggiori stanziamenti per risolvere tutti i problemi poiché è ben vero che principalmente necessita la volontà politica espressa in una certa direzione ovvero quella opposta agli attuali indirizzi perseguiti dal ministero.

Forse qualcuno può pensare che la stiamo prendendo un po' troppo alla larga essendo l'argomento l'ormai tradizionale problema dei precari della scuola. Nulla di più sbagliato!

Forse che l'aver speso almeno un centinaio di miliardi per organizzare quell'esempio eccellente di inefficienza quali sono i concorsi ordinari invece di spendere una somma pari per l'aggiornamento del personale, non c'entra con il preambolo?

O non c'entra l'aver disatteso da anni agli articoli di legge che stabilivano l'istituzione della laurea abilitante?

Certo c'entra anche l'aver distribuito le dotazioni organiche aggiuntive prevalentemente nelle regioni meridionali con fini assistenzial-clientelari e nell'agire così aver prodotto al Nord migliaia di precari con notevole sperpero di denaro pubblico.

Ma veniamo, come si suol dire, al sodo.

Oggi esistono circa 50.000 supplenti annuali, altre migliaia e migliaia di temporanei e alcune decine di migliaia di docenti idonei per aver superato i primi concorsi ordinari, alcuni dei quali, tra l'altro, non sono ancora terminati.

Ora di fronte a queste cifre, dopo l'espletamento dei concorsi e l'attivazione delle dotazioni organiche aggiuntive che dovevano nell'intenzione del legislatore far sparire il precariato, crediamo che qualche spiegazione ci voglia.

Noi, per essere concreti, queste spiegazioni le vogliamo fornire descrivendo alcuni articoli della nostra proposta.

1) L'articolo 11 si propone di abolire il tetto all'organico di diritto stabilito dalla legge n. 270 nella misura che tale organico aveva nell'anno scolastico 1981-1982.

Quali effetti ha prodotto quella norma?

Di fronte all'espansione della scolarità nella media superiore non compensata, se non parzialmente, dal calo demografico nell'obbligo quella misura sta producendo da almeno due anni l'espansione dello scarto tra l'organico di fatto e quello di diritto per cui stanno aumentando i posti stabili sui quali non si può nominare in ruolo ma solo conferire supplenze annuali.

Il secondo effetto è che nel Sud, ove non c'è calo demografico, nell'impossibilità di compensare tra obbligo e superiori si è fortemente disattesa la domanda sociale di classi a tempo pieno e a tempo prolungato.

Quindi se non si rimuove quel « tetto » a nulla servono le misure giuridiche di immissione in ruolo, quale che sia la loro forma.

E poi, come si pensa di affrontare l'estensione dell'obbligo con quel « tetto » vigente ?

2) L'articolo 12 si propone di raddoppiare la misura delle dotazioni organiche aggiuntive e di redistribuirle con criteri non discrezionali visto l'operato dell'attuale Ministro nel recente passato.

Il portare al 10 per cento la misura di questo organico deriva dalle esperienze concrete realizzate in alcune province dove si è dimostrato che la misura del 5 per cento riesce a malapena a coprire i posti normali vacanti per un anno e quindi non solo non è bastato per coprire le assenze dai 5 mesi in su ma non ha consentito di raggiungere le altre finalità previste dalla legge.

Se allora si vuole concretamente attivare un organico funzionale che contemporaneamente copra le assenze lunghe e riesca a sostenere gli elementi di innovazione, almeno quelli già previsti dall'attuale normativa, è per l'appunto indispensabile il raddoppio di questo organico la cui carenza è stata tra l'altro la ragione principale che ha determinato la soppressione di numerosi corsi di istruzione per adulti negli ultimi due anni.

3) L'articolo 14 serve ad introdurre una necessaria correzione dell'organico di diritto al fine di ridurre lo scarto con l'organico di fatto di alcune migliaia di unità.

Infatti attualmente l'organico di diritto e quindi il numero dei posti vacanti, viene determinato in via previsionale (legge n. 270 del 1982) entro il mese di marzo di ciascun anno scolastico per quello successivo. Alla prova dei fatti risulta impossibile una previsione esatta per cui l'approssimazione complessivamente registra uno scarto per difetto.

Ciò significa che alcune migliaia di posti per un anno scolastico risultano non inseriti nell'organico di diritto e perciò vengono coperti (nell'attesa di considerarli organico di diritto nel successivo anno scolastico) o con gli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive e/o con la nomina di supplenti annuali.

La correzione che proponiamo permetterebbe dunque di raggiungere il duplice

risultato di liberare per altre utilizzazioni parte delle dotazioni organiche aggiuntive e di rendere disponibili altri posti per le immissioni in ruolo.

4) Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 mirano a definire una fase di transizione dalla situazione attuale alla attivazione delle lauree abilitanti o meglio della formazione universitaria di tutti i docenti.

Questa fase di transizione a nostro avviso deve essere caratterizzata innanzitutto dal riassorbimento (immissione in ruolo) di tutti coloro che dall'approvazione della legge n. 270 ad oggi hanno conseguito l'abilitazione e/o l'idoneità nei concorsi ordinari con le necessarie precedenza tra le varie tipologie onde evitare una nuova ondata di ricorsi ai tribunali amministrativi regionali.

Certo è che per rendere fattibile l'operazione di immissione in ruolo in tempi credibili e in accordo con un'azione di miglioramento della scuola pubblica, dobbiamo sottolineare ancora una volta la indispensabilità delle modifiche dell'organico e nel contempo destinare il 100 per cento dei posti disponibili a questa operazione di riassorbimento.

Sottolineiamo che tenendo conto sia del *turn-over* e sia dell'insieme delle operazioni sugli organici, questo riassorbimento può avvenire in tempi celeri e senza aspetti assistenziali, eliminando alla radice i contrasti tra le varie categorie del precariato.

Il mantenimento dei concorsi ordinari quale canale per conseguire l'abilitazione, ove necessaria, deriva dalla necessità di rispondere alle esigenze poste dai neo-laureati e da parte del personale di ruolo che vuole acquisire altre abilitazioni per usufruire di una certa mobilità professionale oggi praticamente inesistente.

Ciò non vuol assolutamente significare una nostra conversione favorevole a questo tipo di strumento, il concorso ordinario.

Il fatto è che l'insieme delle esperienze messe in atto in questi ultimi anni ha dimostrato la necessità di un radicale mutamento di rotta circa le procedure di acquisizione delle abilità necessarie alla

professione dell'insegnante e circa il metodo per selezionare, in presenza di un eccesso di domanda, i più capaci a svolgere tale professione.

Ma il secondo aspetto, sicuramente emerso dalle esperienze di questi ultimi anni, è che in mancanza di una massiccia azione di aggiornamento dei docenti, specie in riferimento alle nuove esigenze della scuola, il complesso di questa categoria (non certo per sua colpa) rimarrà in gran parte inadatta a valutare le capacità professionali degli aspiranti e ciò perché la professionalità ha una stretta correlazione con le finalità della scuola.

Certo questi « difetti » sono diventati eclatanti nello svolgimento dei concorsi ordinari ma anche l'ultima esperienza delle prove riservate non ne è stata immune.

Con l'articolo 3 ci proponiamo di avviare un'esperienza diversa di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento; diversa perché cerca di introdurre una vera esperienza di formazione legata all'esperienza di lavoro e che potrà costituire un'interessante esperienza anche ai fini dell'immissione in ruolo dei futuri laureati-abilitati.

Vogliamo ora mettere in evidenza l'importanza particolare dell'articolo 7.

Oggi, complessivamente, siamo in presenza di gravi carenze di personale specializzato per il sostegno alle classi con alunni portatori di *handicaps*, specie nella scuola media inferiore. Non che il problema di una reale integrazione di questi alunni si possa risolvere positivamente solo con il maggiore inserimento di personale specializzato poiché in realtà vi è necessità di inserire nella professionalità normale di tutti i docenti un certo grado di competenza relativa alle problematiche che derivano dall'inserimento dei portatori di *handicaps* e ciò per rendere realmente realizzabile un'azione collettiva di tutti i docenti, specializzati e non.

Detto ciò rimane però l'attuale grave carenza da cui la nostra proposta che da un lato offre ai docenti privi di specializzazione, ma che hanno già accumulato un'esperienza di lavoro specifica, la possibilità di un'immissione in ruolo più rapida e dall'altro lega questa immissione in ruolo alla frequenza di corsi di specia-

lizzazione di tono più elevato degli attuali ovvero funzionale ad un miglioramento qualitativo di questa importantissima funzione sociale della scuola pubblica.

In particolare vogliamo mettere in evidenza la soluzione prospettata di demandare alle regioni la gestione dei corsi di specializzazione attraverso il canale della formazione professionale.

Questa soluzione permetterebbe di iniziare concretamente una esperienza di decentramento rompendo la separazione pressoché assoluta tra due dei grandi operatori pubblici in tema di istruzione e avviando un uso integrato delle risorse economiche che in questo caso presenterebbe l'ulteriore vantaggio di poter attingere ai fondi della Comunità economica europea e quindi dimezzare i costi di formazione dei docenti.

L'articolo 10 è ispirato ad una doverosa uniformità di trattamento dei lavoratori. Infatti sia per quanto riguarda i concorsi per l'accesso alla qualifica di docenti associati nell'università che per l'immissione in ruolo dei giovani assunti con la legge n. 285, di fronte ad un primo giudizio di inidoneità si è offerta quanto meno una seconda opportunità, è pertanto incomprensibile e ingiustificato non attuare anche per i docenti in questione una seconda prova riservata.

Infine l'articolo 16, che è legato alla soluzione proposta nell'articolo 1, vuole essere un primo atto per ampliare le quasi inesistenti possibilità di mobilità professionale tra i docenti, fatto questo che produce fenomeni di disaffezione dal proprio lavoro e contribuisce ad alimentare i prepensionamenti; una soluzione insomma che può dare un contributo per un migliore uso delle risorse umane ed addirittura di risparmio di spesa.

Il titolo secondo prevede nuove norme per l'accesso ai ruoli direttivi in armonia con le procedure definite dal precedente articolo 3 dato che l'attuale metodo concorsuale si è rivelato altrettanto fallimentare e che riveste una notevole importanza per il buon funzionamento della scuola pubblica realizzare concretamente procedure di formazione per il personale destinato a dirigere le unità scolastiche.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

MISURE URGENTI ATTE AD EVITARE
IL RIFORMARSI DI PRECARIATO
NELLA SCUOLA E AD IMMETTERE
IN RUOLO IL PERSONALE PRECARIO
ESISTENTE.

ART. 1.

*(Limitazione ai soli fini abilitanti
dei concorsi ordinari).*

Ferma restando la scadenza prevista dal primo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi ordinari, compresi quelli già banditi ma non ancora espletati, indetti in applicazione della predetta legge hanno valore solo ai fini dell'abilitazione.

Coloro che a seguito di detti concorsi conseguono l'abilitazione all'insegnamento acquisiscono il diritto all'immissione in ruolo con le modalità previste dagli articoli 2 e 5 della presente legge.

ART. 2.

(Criteri di accesso alle graduatorie di cui all'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326 - Norme di prima applicazione).

Hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, tutti i docenti abilitati di ogni ordine e grado di scuola con almeno centottanta giorni di servizio anche non continuativo prestato nelle scuole statali.

Hanno altresì titolo ad essere inclusi nelle graduatorie di cui al comma precedente:

1) tutti coloro che, pur inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge, al termine del

biennio di validità delle suddette graduatorie non abbiamo ottenuto l'immissione in ruolo per mancanza di cattedre disponibili;

2) tutti coloro che conseguono l'abilitazione con le modalità previste nell'articolo 3 della presente legge;

3) tutti coloro che conseguono l'abilitazione con le modalità di cui all'articolo 1.

Per i beneficiari di cui ai numeri 1) e 3) del precedente secondo comma, al fine della inclusione nelle graduatorie si prescinde dal possesso dei titoli di servizio.

ART. 3.

(Sperimentazione di nuove forme di abilitazione).

Per favorire la definizione di nuove procedure di reclutamento, previste dall'articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il conseguimento dell'abilitazione entro i termini previsti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dall'anno scolastico 1986-1987, i docenti nominati in qualità di supplenti annuali da parte dei Provveditorati agli studi, per conseguire l'abilitazione, sono tenuti a:

a) svolgere attività di insegnamento per almeno 180 giorni per un numero di ore settimanali non superiori ai due terzi dell'orario obbligatorio di cattedra;

b) a partecipare per almeno 210 ore ad attività di studio organizzate dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi allo scopo di favorire l'approfondimento della didattica delle discipline a cui appartiene la materia di insegnamento e la conoscenza dei problemi della didattica.

Al termine delle lezioni scolastiche i docenti impegnati nei corsi sostengono una prova finale basata: su una relazione riguardante le attività svolte nell'ambito dell'insegnamento; su una relazione riguardante le problematiche affrontate nelle attività di studio; sugli ordinamenti

di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.

La prova finale è costituita da un colloquio con una commissione esaminatrice composta da un presidente nominato con le modalità previste per i commissari di concorso, da un docente designato con estrazione a sorte dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi tra coloro che hanno insegnato nelle attività di studio e da un membro del comitato di valutazione della scuola in cui il candidato ha prestato servizio.

I candidati che superano la prova conseguono l'abilitazione.

La commissione giudicante è composta da un presidente scelto per sorteggio con le modalità previste dalla legislazione vigente, da un docente coordinatore delle attività di studio svolte dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi e da un docente facente parte del comitato di valutazione della scuola in cui il candidato ha prestato servizio.

Il candidato supera la prova se riporta una votazione di almeno 60/100.

Il trattamento economico dei docenti ammessi al corso di formazione-lavoro di cui al presente articolo è pari a quello del personale di ruolo di pari livello collocato alla classe iniziale di stipendio.

ART. 4.

(Precedenza dei beneficiari della legge 16 luglio 1984, n. 326).

L'inclusione nelle graduatorie a seguito della presente legge avviene immediatamente dopo i beneficiari della legge 16 luglio 1984, n. 326.

ART. 5.

(Precedenze nell'inclusione nelle graduatorie).

L'inserimento nelle graduatorie in base alle norme della presente legge avviene nel seguente ordine:

a) i docenti abilitati beneficiari dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, con i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 2;

b) gli idonei delle graduatorie di merito di cui al secondo comma dell'articolo 2;

c) i beneficiari degli articoli 1 e 3.

ART. 6.

(Revisione biennale delle graduatorie).

Ogni due anni si provvede alla correzione delle graduatorie di cui alla presente legge limitatamente ai punteggi derivanti dai servizi prestati nelle scuole statali.

Si procede inoltre all'inserimento in coda alla graduatoria di coloro che nel frattempo hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto riguarda la scuola elementare e gli insegnanti tecnico-pratici si provvede all'inserimento in coda alle graduatorie di coloro che nel frattempo abbiano maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 2.

ART. 7.

(Norme particolari per l'immissione in ruolo sui posti relativi al sostegno alle classi con alunni portatori di handicaps).

I docenti beneficiari della presente legge che abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno centottanta giorni anche non continuativi su posti relativi al sostegno alle classi con alunni portatori di *handicaps* a domanda vengono inseriti in una graduatoria speciale per l'immissione in ruolo sui posti di sostegno, ferma restando la precedenza di coloro già in possesso dei titoli di specializzazione.

I docenti di cui al presente articolo vengono nominati in ruolo sui posti di sostegno vacanti e sono tenuti a frequentare obbligatoriamente entro i primi due anni di servizio di ruolo dei corsi di spe-

cializzazione della durata complessiva di 500 ore. Durante i periodi di svolgimento dei corsi di qualificazione professionale i citati docenti sono tenuti a prestare servizio per un orario pari ai due terzi dell'orario previsto dagli attuali ordinamenti.

I corsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo devono essere organizzati, svolti e gestiti dalle regioni tramite le strutture della formazione professionale e con il contributo delle unità socio sanitarie locali e delle università statali.

I docenti di cui al presente articolo, negli anni scolastici in cui frequentano detti corsi di qualificazione professionale, hanno diritto alla retribuzione pari a quella di un docente di ruolo di pari qualifica interamente a carico del Ministero della pubblica istruzione.

La mancata e ingiustificata frequenza dei corsi di qualificazione è equiparata a tutti gli effetti quale assenza dal servizio.

Qualora entro i due anni previsti, per giustificati motivi, un docente beneficiario del presente articolo non abbia frequentato per intero i corsi di qualificazione può completare i corsi entro il terzo anno dalla nomina in ruolo.

ART. 8.

(Possibilità di inclusione nelle graduatorie di due province e precedenza per il conferimento delle supplenze).

Per i beneficiari della presente legge si applicano, nell'ambito delle rispettive posizioni giuridiche, i disposti di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, con la limitazione per quanto riguarda l'applicazione del citato quarto comma alla classe di concorso specifica.

Per il personale il cui diritto all'inclusione nelle graduatorie prescinde dal possesso dei titoli di servizio la scelta della prima provincia è obbligata alla provincia in cui eventualmente si è prestato servizio per il periodo di cui al primo comma dell'articolo 2 oppure alla provin

cia in cui si è superato il concorso ovvero, per la scuola secondaria superiore, ad una delle province della regione in cui si è superato il concorso.

ART. 9.

(Punteggio per titoli di servizio).

I beneficiari della presente legge nell'ambito delle rispettive posizioni giuridiche vengono posti in graduatoria sulla base della valutazione del titolo di abilitazione e dei servizi prestati nella scuola statale.

ART. 10.

(Sessione abilitante riservata per i docenti respinti nelle prove di cui agli articoli 23, 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

I docenti di cui agli articoli 23, 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano conseguito l'abilitazione hanno diritto a sostenere un ulteriore concorso riservato ai soli fini abilitanti e qualora conseguano l'abilitazione hanno diritto all'immissione in ruolo insieme ai beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 5.

ART. 11.

(Soppressione del tetto dell'organico).

Il sesto comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideeterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di *handicaps* della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di

un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di *handicaps* ».

ART. 12.

(Modifica e redistribuzione delle dotazioni organiche aggiuntive).

Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla citata legge 20 maggio 1982, n. 270, sono rideterminate nella misura del 10 per cento delle dotazioni organiche complessive e a partire dall'anno scolastico 1985-1986 vanno ridistribuite in modo da assicurare in ogni provincia, in ogni ordine e grado di scuola e in riferimento ad ogni classe di concorso tale percentuale.

Eventuali deroghe ai criteri di distribuzione tra ordini di scuola e classi di concorso sono possibili tramite accordi provinciali con le organizzazioni sindacali solo in relazione ad attività di sperimentazione, di innovazione, di sostegno all'inserimento di alunni portatori di *handicaps*, al prolungamento del servizio scolastico e di attività di aggiornamento del personale.

ART. 13.

(Posti disponibili per le immissioni in ruolo).

A partire dal termine del biennio di validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'immissione in ruolo dei beneficiari della presente legge, si ritengono utili tutti i posti vacanti e pertanto sono abrogate le norme previste dal secondo comma degli articoli 27, 31 e 38 della citata legge n. 270 del 1982 e dagli articoli 3, 4, 7 e 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, per quanto concerne la ripartizione al 50 per cento dei posti tra concorsi ordinari e graduatorie di immissione in ruolo.

ART. 14.

(Correzione dell'organico di diritto all'inizio di ciascun anno scolastico).

Ad ogni inizio di anno scolastico, all'atto della verifica dell'organico di fatto, tutti i posti che risultano in eccedenza rispetto alle operazioni previsionali e che prevedibilmente verrebbero inclusi nell'organico di diritto nell'anno scolastico successivo, debbono essere considerati facenti parte di tale organico e utilizzati ai fini dell'immissione in ruolo.

ART. 15.

(Norma sull'assegnazione di sede).

Il personale nominato in ruolo sostiene il periodo di prova su sede provvisoria onde evitare disparità di trattamento tra coloro che vengono nominati su sedi disponibili prima delle operazioni di trasferimento e coloro che hanno la nomina successivamente.

ART. 16.

(Abolizione delle limitazioni per i passaggi di cattedra).

Le operazioni di passaggio di cattedra sono equiparate a tutti gli effetti a quelle dei trasferimenti a domanda, fermo restando il possesso dei titoli di abilitazione necessari. Sono pertanto abrogate le limitazioni quantitative previste dal secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

TITOLO II.

NORME PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA CARRIERA DIRETTIVA.

ART. 17.

(Corsi di formazione biennali).

Le sovrintendenze scolastiche regionali indicano con scadenza biennale dei corsi di formazione riservati a docenti di ruolo

in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e che abbiano ricoperto per almeno un biennio la carica di preside incaricato o direttore vicario.

Detti corsi hanno la durata di 160 ore da tenersi nei periodi di sospensione dell'attività didattica e/o fuori dall'orario di servizio.

I programmi dei corsi, definiti con la collaborazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi e delle università statali, riguardano le problematiche della didattica con particolare riferimento alla programmazione, le finalità generali e specifiche della scuola, e la legislazione relativa all'ordinamento scolastico.

ART. 18.

(Esame di idoneità).

Al termine dei corsi di cui all'articolo 17 i candidati sostengono un esame-colloquio sulla base di una relazione scritta riguardante i contenuti dei corsi stessi e di una relazione sull'esperienza già maturata nei compiti di presidenza e direzione.

La commissione esaminatrice, nominata dal sovrintendente regionale, tramite sorteggio, è composta da un presidente scelto tra gli appartenenti alla carriera ispettiva, da un docente dei corsi di formazione e da un preside o direttore appartenente ai ruoli dell'ordine di scuola o di istituto corrispondente.

I candidati che superano l'esame con una votazione di almeno 60/100 vengono dichiarati idonei.

ART. 19.

(Graduatorie degli idonei ed immissione in ruolo).

Al termine delle prove di esame il sovrintendente regionale dispone la formazione di graduatorie ad esaurimento

degli idonei sulla base del punteggio ottenuto nella prova d'esame e di quello maturato per il servizio prestato in qualità di preside incaricato o direttore vicario.

All'inizio di ogni anno scolastico e sulla base delle predette graduatorie è disposta l'immissione in ruolo in relazione dei posti disponibili nell'ambito regionale.

Gli appartenenti a tali graduatorie hanno altresì la precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi di presidenza e nella nomina a direttore vicario.

ART. 20.

(Revisione biennale delle graduatorie).

Ad ogni termine dei corsi biennali il sovrintendente regionale provvede all'inserimento in coda alle graduatorie di cui agli articoli precedenti dei candidati risultati idonei.

ART. 21.

(Norma transitoria).

Coloro che a partire dall'anno scolastico 1980-1981 abbiano ricoperto per almeno due anni, anche non continuativamente, incarichi di presidenza o svolto la mansione di direttore vicario, in prima applicazione della presente legge, sono ammessi all'esame di idoneità di cui all'articolo 18, anche se non risultino più in servizio, come incaricati di presidenza o vicari di direzione didattica.